

- 34. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.** – 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.¹
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.²
- 2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzione di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dai casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.
- 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
- a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'art. 11 della L. 26 lug. 1975, n. 354;
 - b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della L. 26 lug. 1975, n. 354;³
 - c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'art. 30 della L. 26 lug. 1975, n. 354;
 - d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'art. 175;
 - e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'art. 296.⁴
- 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.⁵
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.

¹ La Corte cost., con sent. 6 lug. 2001, n. 224, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 1, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto.

La Corte cost., con sent. 3 lug. 2013, n. 183, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 1, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice; ha dichiarato altresì l'ill. cost. dei medesimi articoli (34, c. 1, e 623, c. 1, lett. a)), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

La Corte cost., con sent. 18 gen. 2022, n. 7, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma e dell'art. 623, c. 1, lett. a), del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

La Corte cost., con sent. 10 mar. 2026, n. 27, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma e dell'art. 623, c. 1, lett. a), del c.p.p. nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice.

² La Corte cost., con sent. 26 ott. 1990, n. 496, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il G.I.P. presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554 c. 2 c.p.p.».

La Corte cost., con sent. 12 nov. 1991, n. 401, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il G.I.P. presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice».

La Corte cost., con sent. 30 dic. 1991, n. 502 (rett. con ord. 9 mar. 1992, n. 104), ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il G.I.P. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554 c. 2 dello stesso codice»; «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409 c. 5 dello stesso codice» e «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del G.I.P. che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero».

La Corte cost., con sent. 25 mar. 1992, n. 124, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del G.I.P. presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti».

- La Corte cost., con sent. 22 apr. 1992, n. 186, corretta con ord. 18 giu.-1° lug. 1992, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità per il giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio».
- La Corte cost., con sent. 26 ott. 1992, n. 399, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato».
- La Corte cost., con sent. 16 dic. 1993, n. 439, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del G.I.P. che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice».
- La Corte cost., con sent. 30 dic. 1994, n. 453, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del G.I.P. il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione».
- La Corte cost., con sent. 30 dic. 1994, n. 455, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, c. 2, del c.p.p.».
- La Corte cost., con sent. 15 set. 1995, n. 432, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il G.I.P. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato».
- La Corte cost., con sent. 24 apr. 1996, n. 131, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 nella parte in cui non prevede: l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale del riesame (art. 309 cpp) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza disponente una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o imputato (art. 310 cpp) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.
- La Corte cost., con sent. 20 mag. 1996, n. 155, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 nella parte in cui:
- a) non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il G.I.P. che abbia disposto una misura cautelare personale;
 - b) né il G.I.P. che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;
 - c) non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il G.I.P. che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare, personale;
 - d) non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.
- La Corte cost., con sent. 2 nov. 1996, n. 371, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 “nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata”.
- La Corte cost., con sent. 22 ott. 1997, n. 311, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 “nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di G.U.P. nel procedimento penale a carico di imputati minorenni del G.I.P. che si sia pronunciata in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato”.
- La Corte cost., con sent. 21 nov. 1997, n. 346, dichiarato l'ill. cost. del c. 2 “nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il G.I.P. che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, c. 5, e 554, c. 2 c.p.p.».
- La Corte cost., con sent. 17 giu. 1999, n. 241, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2, “nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto”.
- La Corte cost., con sent. 5 dic. 2008, n. 400, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito del precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, c. 2 del c.p.p.
- La Corte cost., con sent. 21 gen. 2022, n. 16, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.
- La Corte cost., con sent. 23 mag. 2024, n. 93, ha dichiarato, tra l'altro, l'ill. cost. del c. 2, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità, a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.

La Corte cost., con sent. 14 nov. 2024, n. 179, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter, c. 3, c.p.p.; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 mar. 1953, n. 87, l'ill. cost. del c. 2, nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-quater, c. 3, c.p.p.

La Corte cost., con sent. 30 dic. 2025, n. 212, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta; e in via consequenziale, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

³ Parole così sost. dall'art. 3, L. 8 apr. 2004, n. 95.

⁴ Commi aggiunti dall'art. 11 della L. 16 dic. 1999, n. 479.

⁵ Commi ins. dalla L. 5 giu. 2000, n. 144.

51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale. – 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

- a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
- b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo¹.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto e settimo comma,² 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis³, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,⁴ 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater,⁵ 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies⁶ e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309 e dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111⁷ [e dall'articolo 260 del D.lgs. 3 apr. 2006, n. 152,]⁸ le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, e dai commi 3-quater e 3-quinquies se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni del pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lett. a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.⁹

3-quinquies.¹⁰ Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

- ¹ Ai sensi dell'art. 20, c. 4, D.L. 18 feb. 2015, n. 7, conv. con modif. in L. 17 apr. 2015, n. 43, le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono sost. da «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
- ² Parole così sost. dall'art. 5, c. 1, lett. a), L. 1 ott. 2012, n. 172.
- ³ Parole così modif. dall'art. 8, D.L. 10 mar. 2023, n. 20, conv. con modif. in L. 5 mag. 2023, n. 50.
- ⁴ Parole ins. dall'art. 18, D.L. 17 feb. 2017, n. 13, conv. con modif. in L. 13 apr. 2017, n. 46.
- ⁵ Parole ins. dall'art. 49, L. 27 dic. 2023, n. 206.
- ⁶ Parole ins. dall'art. 3, c. 2, D.lgs. 1 mar. 2018, n. 21.
- ⁷ Parole così modif. dall'art. 5, D.lgs. 26 set. 2024, n. 141.
- ⁸ Parole soppresse dall'art. 3, c. 2, D.lgs. 1 mar. 2018, n. 21.
- ⁹ Si veda altresì l'art. 4-bis, D.L. 18 feb. 2015, n. 7, conv. con modif. in L. 17 apr. 2015, n. 43.
- ¹⁰ Comma così modif. dall'art. 17, L. 28 giu. 2024, n. 90, dall'art. 4, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211, e dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54

225. Nomina del consulente tecnico. – 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.¹

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

¹ La Corte cost., con sent. 30 gen. 2026, n. 12, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui, per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, c. 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con L. 3 nov. 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 del D.P.R. 30 mag. 2002, n. 115.

246. Ispezione di luoghi o di cose. – 1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente.

¹ Comma ins. dall'art. 2, L. 21 apr. 2026, n. 75.

260. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate – 1.

Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettrico o informatico,¹ idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.²

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.³

3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.⁴

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.⁴

¹ Parole inserite dall'art. 8, comma 8 lett. a) della L. 18 mar. 2008, n. 48.

² Periodo aggiunto dall'art. 8, comma 8 lett. a) della L. 18 mar. 2008, n. 48.

³ Comma così modif. dall'art. 2, L. 21 apr. 2026, n. 75.

⁴ Commi aggiunti dall'art. 2, c. 1, lett. a) del D.L. 23 mag. 2008, n. 92, conv. con modif. in L. 24 lug. 2008, n. 125, e poi così modif. dalla L. 27 dic. 2023, n. 206.

263-bis. Ordine di conservazione di dati.¹ – 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.

2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.

¹ Articolo ins. dall'art. 9, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 215.

266. Limiti di ammissibilità. – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;

- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria¹, abuso di informazioni privilegiate, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice,² nonché dall'art. 609-undecies.³
- f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 633, secondo comma, del codice penale;⁴
- f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale;⁵
- f-quinqies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.⁶
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile.⁷ Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
- 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.⁸
- ¹ I reati di usura ed abusiva attività finanziaria sono stati inclusi dall'art. 8 della L. 7 mar. 1996, n. 108; quelli di cui al 600-ter terzo comma c.p., dall'art. 12, L. 3 ago. 1998, n. 269.
- ² Parole aggiunte dall'art. 13, L. 6 feb. 2006, n. 38.
- ³ Parole aggiunte dall'art. 4, c. 1, D.lgs. 4 mar. 2014, n. 39.
- ⁴ Lettera aggiunta dall'art. 14, c. 3, L. 14 gen. 2013, n. 9, e così modif. dall'art. 31, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132, e dall'art. 2, L. 21 apr. 2026, n. 75.
- ⁵ Lettera aggiunta dall'art. 2, c. 1, lett. ob), D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.
- ⁶ Lettera ins. dall'art. 2, c. 1, D.L. 30 dic. 2019, n. 161, conv. con modif. in L. 28 feb. 2020, n. 7. La disposizione si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.
- ⁷ Parole aggiunte dall'art. 4, c. 1, lett. a), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, D.L. 30 apr. 2020, n. 28, conv. con modif. in L. 25 giu. 2020, n. 70 «la disposizione si applica ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020».
- ⁸ Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. a), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 7. Il presente comma è stato poi modif. dall'art. 1, L. 9 gen. 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gen. 2019, e dall'art. 2, D.L. 30 dic. 2019, n. 161, a decorrere dal 1° gen. 2020.

335. Registro delle notizie di reato. – 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.¹

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.²

1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.³

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.²

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le

iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.⁴

¹ Comma così modif. dall'art. 15, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

² Comma ins. dall'art. 15, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

³ Comma ins. dall'art. 12, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 26, L. 23 giu. 2017, n. 103.

335-quinquies. Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione.¹ – 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.

2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.

3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.

4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.

¹ Articolo ins. dall'art. 12, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

371-bis. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.^{1,2} – 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.³

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.³

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e

all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;

d) - e) [abrogate];

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e grave⁴ violazione dei doveri previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3) [abrogato].

4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.³

4-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, terzo comma, 635-*ter* e 635-*quinquies* del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater* e 275-*quinquies* del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.⁵

¹ Articolo inserito dall'art. 7, D.L. 20 nov. 1991, n. 367, conv. in L. 20 gen. 1992, n. 8. La norma avrà effetto a decorrere dalla data di pubbl. del D.M. sulla operatività della Dir. naz. antimafia previsto dall'art. 15 del citato D.L. (v. art. 16).

² Rubrica così modif. dall'art. 9, c. 4, D.L. 18 feb. 2015, n. 7, conv. con modif. in L. 17 apr. 2015, n. 43.

³ Comma così modif. dall'art. 2, c. 1, lett. b), D.L. 23 mag. 2008, n. 92, conv. con modif. in L. 24 lug. 2008, n. 125 e dall'art. 9, c. 4, D.L. 18 feb. 2015, n. 7, conv. con modif. in L. 17 apr. 2015, n. 43.

⁴ Parola così modif. dall'art. 10, D.L. 4 lug. 2024, n. 92, conv. con modif. in L. 8 ago. 2024, n. 112.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 2-*bis*, D.L. 10 ago. 2023, n. 105, conv. con modif. in L. 9 ott. 2023, n. 137. L'ultimo periodo è stato ins. dall'art. 4, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

380. Arresto obbligatorio in flagranza. – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del c.p. per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-*bis*) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;¹

a-*ter*) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo e terzo comma, del codice penale;²

a-*quater*) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;

- b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del c.p.;³
- c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del c.p. per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del c.p., delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater. 1 e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies;
- d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;⁴
- d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
- d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;⁵
- e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis),⁶ del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;⁷
- e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, I comma, n. 4) del codice penale;
- f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del c.p. e di estorsione previsto dall'art. 629 del c.p.;
- f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale;⁸
- f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;⁹
- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 della L. 18 apr. 1975, n. 110;
- h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;¹⁰
- i) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
- l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654¹¹;
- l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del c.p.;
- l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;¹²
- m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del c.p., se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
- m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.¹³
- m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.¹⁴
- m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo

comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.¹⁵

m-quinques) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.¹⁶

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis*.¹⁷

¹ Lettera ins. dall'art. 2, c. 1, L. 3 lug. 2017, n. 105.

² Lettera così sost. dall'art. 11, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

³ Lettera ins. dall'art. 2, D.L. 1 ott. 2024, n. 137, conv. con modif. in L. 18 nov. 2024, n. 171.

⁴ Lettera ins. dall'art. 4, c. 1, L. 29 ott. 2016, n. 199.

⁵ Lettera ins. dall'art. 5, c. 1, lett. e), L. 1 ott. 2012, n. 172.

⁶ Parole aggiunte dall'art. 8, c. 2, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.

⁷ Lettera così sost. dall'art. 3, c. 25, L. 15 lug. 2009, n. 94.

⁸ Lettera ins. dall'art. 11, D.L. 11 apr. 2025, n. 48, conv. con modif. in L. 9 giu. 2025, n. 80.

⁹ Lettera ins. dall'art. 8, c. 2, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.

¹⁰ Lettera così sost. dall'art. 2, c. 1-*bis*, D.L. 23 dic. 2013, n. 146, conv. con modif. in L. 21 feb. 2014, n. 10.

¹¹ Ai sensi della Tabella A di cui all'art. 8, D.lgs. 1 mar. 2018, n. 21, il riferimento all'art. 3, L. 13 ott. 1975, n. 654, deve intendersi all'art. 604-*bis* c.p.

¹² Lettera così sost. dall'art. 2, c. 15, L. 27 set. 2021, n. 134.

¹³ Lettera aggiunta dall'art. 2, c. 1-*ter*, D.L. 18 feb. 2015, n. 7, conv. con modif. in L. 17 apr. 2015, n. 43.

¹⁴ Lettera aggiunta dall'art. 3-*bis*, c. 2, D.L. 18 feb. 2015, n. 7, conv. con modif. in L. 17 apr. 2015, n. 43.

¹⁵ Lettera così modif. dall'art. 2, L. 26 set. 2023, n. 138.

¹⁶ Lettera aggiunta dall'art. 3-*bis*, D.L. 14 giu. 2019, n. 53, conv. con modif. in L. 8 ago. 2019, n. 77.

¹⁷ Comma così sost. dall'art. 3, L. 24 mag. 2023, n. 60.

382-bis. Arresto in flagranza differita.¹ – 1. Nei casi di cui agli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

- 1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.²

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.³

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.⁴

¹ Articolo ins. dall'art. 10, L. 24 nov. 2023, n. 168.

² Comma ins. dall'art. 3, D.L. 8 ago. 2025, n. 116, conv. con modif. in L. 3 ott. 2025, n. 147.

³ Comma ins. dall'art. 2, D.L. 1 ott. 2024, n. 137, conv. con modif. in L. 18 nov. 2024, n. 171.

⁴ Comma ins. dall'art. 8, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

392. Casi. – 1. Nel corso delle indagini preliminari.¹ il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

- a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210 e all'esame dei testimoni di giustizia²;
- e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
- f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile ovvero un alimento deteriorabile;³
- g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.⁴

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis⁵.

¹ La Corte cost., con sent. 10 mar. 1994, n. 77, ha dichiarato l'ill. cost. degli artt. 392 e 393 del c.p.p. nella parte in cui non consentono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

² Parole aggiunte dall'art. 21, L. 11 gen. 2018, n. 6.

³ Parole aggiunte dall'art. 2, L. 21 apr. 2026, n. 75.

⁴ Comma così modif. dall'art. 1, c. 1, lett. h), D.lgs. 15 dic. 2015, n. 212.

⁵ Parole agg. dall'art. 28, L. 30 giu. 2009, n. 85.

407. Termini di durata massima delle indagini preliminari. – 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.¹

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

- 1) delitti di cui agli artt. 285, 286, 416-bis e 422 del c.p., limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lett. a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma IV, del T.U. approvato con D.P.R. 23 gen. 1973, n. 43;
- 2) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 628-bis,² 629, secondo comma, e

630 dello stesso c.p.;

- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - 4) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli artt. 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;³
 - 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 apr. 1975, n. 110;
 - 6) delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309, e successive modificazioni;
 - 7) delitto di cui all'art. 416 del c.p. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.
 - 7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-*bis*,⁴ del Testo Unico di cui al D.lgs. 25 lug. 1998, n. 286 e successive modificazioni.
 - 7-*ter*) delitti previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;⁵
 - 7-*quater*) delitti previsti dal capo I-*bis* del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.⁶
 - b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;^{7,8}
 - c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
 - d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.⁹

3-*bis*.¹⁰

¹ Comma così modif. dall'art. 22, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

² Parole aggiunte dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

³ Parole aggiunte dall'art. 1, D.L. 5 apr. 2001, n. 98, conv. in L. 14 mag. 2001, n. 196. Comma così modif. dalla L. 15 dic. 2001, n. 438.

⁴ Parole così modif. dall'art. 8, D.L. 10 mar. 2023, n. 20, conv. con modif. in L. 5 mag. 2023, n. 50.

⁵ Numero ins. dall'art. 17, L. 28 giu. 2024, n. 90, a decorrere dal 17 lug. 2024.

⁶ Numero ins. dall'art. 4, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

⁷ L'art. 1 della L. 23 nov. 1999, n. 438 ha portato a 4 anni il termine di durata massima delle indagini preliminari ove ricorra l'ipotesi di cui agli artt. 285 e 422 c.p. commessi anteriormente all'entrata in vigore del c.p.p.

⁸ Ai sensi dell'art. 9, D.L. 24 nov. 2000, n. 341, conv. con modif. in L. 19 gen. 2001, n. 4 «Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 285 e 422 del c.p., connessi anteriormente alla data di entrata in vigore del c.p.p., il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 407 del c.p.p.».

⁹ Comma così sost. dall'art. 22, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

¹⁰ Comma abrog. dall'art. 98, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

623. Annullamento con rinvio. – 1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:

- a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;¹
- b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;²
- b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;³
- c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;
- d) se è annullata la sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

¹ La Corte cost., con sent. 3 lug. 2013, n. 183, ha dichiarato l'ill. cost. della presente lettera, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice; ha dichiarato altresì l'ill. cost. dei medesimi articoli (34, c. 1, e 623, c. 1, lett. a)), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

La Corte cost., con sent. 18 gen. 2022, n. 7, ha dichiarato l'ill. cost. della presente lettera e dell'art. 34, c. 1, del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

La Corte cost., con sent. 10 mar. 2026, n. 27, ha dichiarato l'ill. cost. della presente lettera e dell'art. 34, c. 1, del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice.

² Lettera così modif. dall'art. 35, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

³ Lettera ins. dall'art. 35, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

660. Esecuzione delle pene pecuniarie.¹ – 1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

- 2. L'ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
- 3. L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel

decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.²

4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.
5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
6. Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.
7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.
8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.
9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolubilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.
10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolubilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolubilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
11. Se vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed è accertata l'insolubilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.
12. L'ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
13. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
14. Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l'esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-*ter* del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.

¹ Articolo così sost. dall'art. 38, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

² La Corte cost., con sent. 17 apr. 2026, n. 54, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma e dell'art. 102 della L. 24 nov. 1981, n. 689, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.